

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2015.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 recante «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi» e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 e successive modificazioni, che stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno, con decreto, l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della sanità 30 giugno 1986 per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1986, n. 228;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» e sue successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 Novembre 1992, n. 276 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 novembre 1994, n. 277 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995, n. 592, recante regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 1996 n. 125 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996, n. 358, recante regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 1996, n. 160 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2014, concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 dicembre 2014, n. 296;

Preso atto di quanto comunicato dal Direttore generale salute e consumatori (DGSANCO) della Commissione europea, con nota prot. n. 592884 del 17 aprile 2013, a seguito della ispezione svoltasi in Sicilia, dal 18 al 21 marzo 2013, sullo stato di finanziamento dei programmi di eradicazione della brucellosi in Sicilia, con particolare riguardo al punto 2, in cui è specificato che l'indennizzo fissato a livello nazionale per gli ovi-caprini supera di molto il valore di mercato, incidendo negativamente sui programmi di risanamento;


Considerato che le regioni predispongono, in collaborazione con gli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, specifici piani di sorveglianza per la tubercolosi, brucellosi e leucosi negli allevamenti bovini da ingrasso;

Ritenuto pertanto di non differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, in considerazione dell'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati dai provvedimenti di abbattimento;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto di procedere alla determinazione per l'anno 2015 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota prot. n. 7641 del 9 aprile 2015, riguardo agli aggiornamenti delle indennità di abbattimento per l'anno 2015, in cui è individuata, ai fini della determinazione dell'indenniz-



zo, la categoria di ovi-caprini a fine produzione, in cui rientrano gli animali con età uguale o maggiore a sei anni;

Decreta:

Art. 1.

Indennizzi previsti per i bovini e bufalini

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 473,81.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 869,00.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è stabilita in € 414,65.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita in € 759,89.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

7. La misura delle indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 decorre dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015.

Art. 2.

Indennizzi previsti per gli ovi-caprini

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in € 79,98 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in € 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in € 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2015 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2015.

3. Le indennità di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono pari al 35 per cento della relativa indennità riconosciuta nel 2014 nel caso di ovini e caprini con età maggiore o uguale a 6 anni.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

Roma, 11 agosto 2015


Il Ministro della salute
LORENZIN

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2015

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3833



ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2015

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 473,81		Indennità spettante nella misura massima di € 869 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	156,8	117,04	286,15	224,52
VITELLONE maschio..... femmina	// 308,62	147,3 223,31	// 570,23	243,33 423,04
MANZO maschio	//	159,6	//	234,51
femmina	427,5	309,27	781,85	592
BUE	//	109,63	//	209,17
VACCA Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	473,81 439,87	357,39 336,37	869,00 811,13	647,45 617,04
TORO	136,41	//	224,81	//




TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2015

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 414,65		Indennità spettante nella misura massima di € 759,89 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	127,34	100	232,83 189,10
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina	// 233,73	106,66 186,27	// 432,25 176,57 353,65
MANZO (BUFALO) maschio	//	123,80	//
femmina	343,62	261,77	609,09 181,51 500,49
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni ... Di età superiore a 8 anni	414,65 307,94	345,24 252,76	759,89 568,23 623,47 464,32
TORO (BUFALO).....	129,25	//	213,41 //

15A07248

